

LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La legislazione italiana e le raccomandazioni della Conferenza Internazionale del Lavoro. — Come è stato detto già nel *Bollettino dell'Emigrazione*, S. E. il Ministro degli Affari Esteri ha comunicato recentemente al Segretario Generale della Società delle Nazioni le informazioni relative alle misure legislative o di altra natura adottate in Italia circa l'esecuzione di 10 raccomandazioni approvate dalla Conferenza internazionale del Lavoro dal 1921 al 1924.

Riassumiamo le informazioni accennate.

1. *Raccomandazione concernente i mezzi di prevenzione contro la disoccupazione in agricoltura* (Ginevra, 1921). L'impiego dei metodi tecnici moderni e l'introduzione di sistemi progrediti di cultura per un più intenso sfruttamento delle terre hanno avuto in Italia larga applicazione con notevoli risultati, per mezzo dell'incoraggiamento e della propaganda dell'istruzione tecnica dei contadini che lo Stato ha dovunque espletato con i suoi organi centrali e locali. Un nuovo impulso è stato dato al problema della colonizzazione interna, che si avvierà presto alla soluzione specialmente nelle regioni meridionali dove funzioneranno i Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole creati con Decreto-Legge 7 luglio 1925, n. 1173. Onde facilitare il trasporto dei lavoratori il recente decreto 7 agosto 1925, del Ministro delle Comunicazioni, stabilisce tariffe speciali per operai e braccianti transitanti sulle Ferrovie dello Stato.

Non sono stati trascurati provvedimenti, in applicazione del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, allo scopo di procurare anche per gli agricoltori un'occupazione accessoria a quella ordinaria. Infine, la legislazione vigente prevede agevolazioni per la costituzione di cooperative di lavoratori agricoli e la concessione ad esse dei benefici del credito agricolo.

Allo scopo di migliorare la coltivazione granaria e dei cereali in genere e nello stesso tempo le condizioni dei lavoratori agricoli, di cui si preoccupa la raccomandazione, va tenuta presente la

cosidetta « battaglia del grano » recentemente inaugurata, intesa a creare organi centrali e periferici per la propaganda delle direttive da seguire e a rafforzare ed aumentare le cattedre ambulanti d'agricoltura, a diffondere la dimostrazione pratica e la sperimentazione delle possibilità del miglioramento tecnico della cerealicoltura, ecc. I provvedimenti sono già in piena attuazione e danno la certezza che all'iniziativa del Governo non mancherà di corrispondere l'indipendenza cerealicola del paese dall'estero ed il progresso agricolo della nazione.

2. *Raccomandazione concernente il lavoro notturno delle donne nell'agricoltura* (Ginevra 1921).

3. *Raccomandazione concernente la protezione, prima e dopo il parto, delle donne occupate nell'agricoltura* (Ginevra, 1921). Il

Parlamento italiano ha autorizzato il Governo a ratificare tale raccomandazione; ma questi non ha creduto ancora di provvedervi senza che siano stati approvati gli studi sulle questioni contenute nella convenzione di Washington circa la tutela della maternità.

4. *Raccomandazione concernente il lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nell'agricoltura* (Ginevra, 1921).

Il divieto di occupare donne, fanciulli di età inferiore ai 14 anni e adolescenti nei lavori notturni dell'agricoltura, è pressochè esplicitamente contenuto nell'art. 83 della legge 16 giugno 1907, n. 337 (incorporata nel Testo unico 1° agosto 1907, n. 636 delle leggi sanitarie) ed implicitamente contenuto nel decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692 e nel Regolamento 10 settembre 1923, n. 1956.

Per conseguenza sembrano sufficienti a soddisfare le due raccomandazioni le disposizioni contenute nelle leggi su citate.

5. *Raccomandazione concernente lo sviluppo dell'insegnamento tecnico agricolo* (Ginevra, 1921).

In esecuzione di tale raccomandazione, il Decreto-legge 3 aprile 1924, n. 534, che ha completato l'altro in data 9 settembre, 1917, n. 1595, ha creato in Italia le seguenti istituzioni: a) Scuola professionale per i giovani contadini, che ha lo scopo di impartire un'istruzione professionale, preordinata a prepararli al razionale esercizio pratico dell'agricoltura del luogo, normalmente di 80 lezioni e tenute in ciascun comune da maestri agrari di regola ogni triennio; b) Corsi temporanei per i contadini adulti che comprendono: 1) pratica sulle coltivazioni locali; 2) pratica di industrie agrarie; 3) pratica di macchine agrarie; 4) pratica di piccole industrie rurali e forestali; 5) pratica di economia domestica e di industrie agrarie per le donne; 6) pratico presso aziende, stabilimenti od impianti. Per la scuola professionale è stata stanziata una somma iniziale di due milioni gradatamente crescente fino a raggiungere quella di 5 milioni nel 1927-28 e negli esercizi succes-

sivi, mentre per i corsi temporanei si è assegnata stabilmente la somma di 1 milione.

6. *Raccomandazione concernente le abitazioni ed i dormitori dei lavoratori agricoli.* (Ginevra, 1921).

Prima ancora che tale raccomandazione fosse adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro, quasi tutti i principi in essa affermati erano sanciti dalla legislazione italiana.

Infatti, l'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57 (incorporata nel Testo unico 1° agosto 1907, n. 636 delle leggi sanitarie) impone al proprietario della casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di mantenere la casa stessa in buone condizioni igieniche e di provvedere ai ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie per gli operai avventizi che non hanno dimora stabile nel comune. Gli articoli 104, 105, 106 e 107 del regolamento approvato con R. D. 19 luglio 1906, n. 466, contengono pure norme tendenti a stabilire che le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei ricoveri notturni siano determinate, nei regolamenti locali d'igiene, entro i limiti tracciati per ciascuna provincia dal Consiglio provinciale di Sanità, e che l'Ufficiale sanitario mediante opportune ispezioni è incaricato di accertare le condizioni predette, denunciando le infrazioni alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.

L'art. 9 della Legge 16 giugno 1907, n. 337 sulla risicoltura (incorporata nel Testo unico 1° agosto 1907, n. 636) e gli articoli 9 e 10 del Regolamento relativo approvato con R. D. 29 marzo 1908, n. 157, contengono disposizioni tendenti a stabilire norme igieniche e sanitarie per le abitazioni ed i ricoveri notturni per i lavoratori delle risaie. Ma il regolamento d'igiene del lavoro in corso di preparazione contiene disposizioni per un ulteriore miglioramento delle condizioni igieniche delle abitazioni e dei dormitori agricoli, con le quali disposizioni il Governo italiano ritiene di poter provvedere sufficientemente all'esecuzione della raccomandazione in oggetto.

7. *Raccomandazione concernente le assicurazioni sociali in agricoltura* (Ginevra, 1921).

In Italia i salariati agricoli godono dei benefici dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro per effetto del Decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla legge 24 marzo 1921, n. 297 e dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e sono pure assoggettati all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia in conformità del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184.

Essi, inoltre, per effetto dell'art. 5 del regolamento al R. D. 30 dicembre 1923 n. 3158 sono assoggettati all'assicurazione contro la disoccupazione quando siano addetti a lavori di bonifica idraulica, alle opere pubbliche, alla sistemazione di frane e bacini montani, ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi, ecc.

8. *Raccomandazione concernente l'applicazione del riposo settimanale delle aziende commerciali* (Ginevra, 1921).

Anche i principi esposti in quella raccomandazione si trovano sanciti nella legislazione italiana.

La legge 7 luglio 1907, n. 489, ed il regolamento approvato con R. D. 7 novembre 1907, n. 807, impongono infatti agli imprenditori ed ai direttori delle aziende commerciali e degli esercizi pubblici l'obbligo di dare al personale da essi occupati un riposo settimanale non inferiore a 24 ore consecutive e che cada normalmente di domenica.

9. *Raccomandazione concernente i principi generali per la organizzazione dei servizi ispettivi destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori.* (Ginevra, 1921).

I principi esposti nella raccomandazione in oggetto si trovano pienamente sanciti nella legge 22 dicembre 1912, n. 1361 sulla organizzazione e sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro in Italia e nel Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3245 sul suo riordinamento e sulle norme regolamentari per la loro esecuzione.

La competenza, infatti, dell'Ispettorato del lavoro si estende sull'accertamento dell'esecuzione delle varie leggi concernenti le condizioni del lavoro e la protezione dei lavoratori non solo nelle aziende industriali, ma anche in quelle commerciali, agricole, negli uffici ed ovunque esistano salariati e stipendiati. Gli Ispettori del lavoro sono forniti di carta d'identità e possono visitare in qualunque ora del giorno e della notte i cantieri, i laboratori, gli opifici, nonchè i dormitori, i refettori, ecc. quando abbiano motivo di ritenere che in essi vi sia violazione di legge; possono consultare registri e documenti prescritti, come procedere ad interrogatorio di testimoni; hanno l'obbligo di conservare il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza; possono prescrivere contravvenzioni per le infrazioni alle leggi sul lavoro; possono ordinare prescrizioni per l'applicazione delle leggi e regolamenti sottoposti al loro controllo; svolgono attività di vulgarizzazione presso i datori di lavoro ed i lavoratori dei perfezionamenti tecnici atti a prevenire gl'infortuni ed a migliorare l'igiene dei locali.

L'organizzazione dell'Ispettorato del lavoro in Italia risponde perfettamente a quella affermata nella raccomandazione. Infatti: a) l'Ispettorato in Italia è attualmente organizzato in 8 circoli che saranno estesi a 13 in virtù del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3245; b) gli Ispettori hanno l'obbligo di risiedere nella sede dei circoli e delle sezioni a cui sono aggregati; c) a ciascuna circoscrizione è preposto un capo-circolo; d) sono frequenti le unioni degli Ispettori capi-circolo per prendere accordi uniformi; e) l'Ispettorato è alla dipendenza del Ministero dell'Economia Nazionale (Direzione Generale del Lavoro o della Previdenza Sociale); f)

esiste in Roma un circolo medico diretto da un laureato col grado di capo-circolo ; *g*) l'Ispettorato è fornito di materiale tecnico scientifico atto a fornire agli Ispettori le nozioni necessarie alle loro funzioni ; *h*) esistono Ispettrici del lavoro ; *i*) la capacità tecnica degli Ispettori è garantita dai loro titoli di studi (laurea in ingegneria e per alcuni laurea in medicina, in scienze agrarie e chimiche per la categoria A ; diploma di scuola media inferiore e lodevole servizio di almeno 2 anni in opifici o aziende per la categoria B) ; *l*) i candidati vengono sottoposti a rigoroso esame di concorso ed infine, per la nomina definitiva, ad un periodo di prova ; *m*) gli Ispettori devono avere qualità morali ineccepibili ; *n*) il loro stato giuridico è organicamente regolato dalla legge ; *o*) essi non possono essere interessati in aziende private ; *p*) possono trasferirsi in altri circoli per aziende di servizio.

Inoltre gli Ispettori eseguono visite periodiche senza preavviso e ricevono reclami dagli operai, procedendo, ove è necessario, a contravvenzioni.

10. *Raccomandazione concernente l'impiego utile delle ore libere dei lavoratori* (Ginevra. 1924).

Per l'attuazione dei principi contenuti in questa raccomandazione è da rilevare che il Governo italiano ha istituito con Decreto Legge 1° maggio 1925, n. 582, l'« Opera nazionale per il dopolavoro » col compito preciso di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori mediante istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali.

Sono particolarmente notevoli, fra le iniziative che l'Opera già promuove e dirige, quelle dirette al miglioramento della vita domestica e familiare dei lavoratori mediante la volgarizzazione delle pratiche di orticoltura, floricoltura, ecc. e l'organizzazione di concorsi a premi e di esposizioni, quelle dirette a dare incremento agli sports e quelle dirette all'educazione intellettuale mediante conferenze, conversazioni, corsi per adulti e per analfabeti, ecc.

Sono pure da ricordare le iniziative per l'assistenza sociale e legale dei lavoratori, quelle per la propaganda igienica, sanitaria, agraria e forestale, quelle per lo sviluppo e l'organizzazione delle piccole industrie rurali e domestiche, quelle per la diffusione della cinematografia e della radiotelegrafia, quella per lo sviluppo delle istituzioni ricreative.

L'interesse che il Governo italiano annette alla raccomandazione può ancora dimostrarsi con l'istituzione dell'« Opera del dopo lavoro », presso l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, con Decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908. A ciò è da aggiungere che il Governo italiano intende pure promuovere lo sviluppo del « dopo lavoro » anche per gli emigranti italiani all'estero con l'organizzazione di cui sono già in corso gli studi presso le Amministrazioni competenti.

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

La XXX^a sessione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Ha avuto luogo in Ginevra dal 27 al 29 gennaio scorso la XXX Sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'U. I. L., con la partecipazione di tutti i Delegati effettivi e supplenti. Presiedeva il sig. Arthur Fontaine, Presidente del Consiglio d'Amministrazione stesso e Delegato del Governo francese. Erano presenti S. E. il Cav. di Gr. Cr. Giuseppe De Michelis, Rappresentante del Governo italiano, l'on. Olivetti col suo supplente ing. Marchesi del gruppo padronale e l'on. d'Aragona supplente del gruppo operaio.

All'ordine del giorno erano iscritte le seguenti questioni :

- 1) approvazione dei verbali della XXIX^a Sessione ;
- 2) rapporto del Direttore ;
- 3) fissazione dell'ordine del giorno per la Conferenza del 1927 ;
- 4) domanda della Confederazione Internazionale dei lavoratori intellettuali ;
- 5) proposta del Sig. Oudegeest relativa alla procedura da seguire nell'esame delle questioni di bilancio ;
- 6) rapporto della Commissione di regolamento ;
- 7) rapporto della Commissione pel lavoro nell'industria carbonifera ;
- 8) rapporto della Sotto-Commissione per la nuova sede ;
- 9) rapporto del Comitato di bilancio ;
- 10) resoconto della seconda Sessione della Commissione consultiva mista agricola ;
- 11) rapporto sulla riunione del Comitato permanente d'emigrazione ;
- 12) data e luogo della prossima Sessione.

Preceduta il giorno innanzi dai lavori della Commissione di finanza e della Commissione del regolamento, la Sessione del Consiglio si iniziò con l'esame delle questioni da inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza del 1927. All'unanimità, meno un voto contrario dato dal Delegato del Governo spagnuolo, furono prescelte le due questioni: *libertà sindacale* ed *assicurazione degli operai contro le malattie*, già mature per gli studi dell'Ufficio e le discussioni già fattene in seno alla Organizzazione.

La terza questione diede invece motivo a lungo dibattito poichè trattavasi di stabilire quale fra gli argomenti: *prevenzione degli infortuni*, *vacanze operaie pagate*, e *fissazione di un salario minimo da corrispondere ai lavoratori*, dovesse venire iscritto, assieme ai due precedenti, all'ordine del giorno della Conferenza del 1927. Il con-

trasto era determinato dall'insistenza del Rappresentante del Governo inglese perchè fosse ritenuta la questione del minimo di salario, quale già vige nella legislazione della Gran Bretagna, e dalla preferenza del gruppo operaio per la questione delle vacanze pagate.

Particolare interesse per l'Italia offriva invece la proposta circa la prevenzione degli infortuni, ed in favore di questa intervennero — pur dichiarando di non avere alcuna ragione per opporsi alle altre — il Delegato governativo italiano S. E. De Michelis ed il Rappresentante del gruppo padronale on. Olivetti. Il De Michelis espose l'importanza economica e sociale della questione e le iniziative prese recentemente dal Governo italiano per risolverla all'interno.

Per accordo intervenuto fra elemento anglo-sassone ed elemento operaio, il Consiglio decise infine con 14 voti di scegliere la questione dei *metodi di fissazione del salario minimo*. Il gruppo operaio ha tuttavia insistito perchè la questione delle vacanze operaie pagate fosse ritenuta per lo studio dell'Ufficio.

Il Consiglio precisò in seguito l'estensione delle tre questioni scelte per la Conferenza del 1927, deliberando che il problema riguardante l'assicurazione sulle malattie deve prendere in considerazione i lavoratori stranieri; che la discussione del principio della libertà sindacale deve avere la maggiore ampiezza; che infine la ricerca dei metodi per la fissazione di un salario minimo si riferiranno prevalentemente, ma non esclusivamente, alla industria disorganizzata e a domicilio.

Altra discussione lunga ed importante si ebbe sulle già note proposte di modifica da apportare al regolamento della Conferenza. Al Consiglio era sottoposto il rapporto della Commissione del Regolamento, che aveva discusso nel dicembre 1924 a Bruxelles le proposte di modifiche regolamentari ad esso Consiglio rinviate dalla ultima Sessione della Conferenza, per esame e relazione alla prossima Sessione.

Fra queste proposte alcune di particolare importanza erano state avanzate dal Capo della Delegazione Italiana (De Michelis) tendenti a frenare la sovrapposizione dei gruppi alla Conferenza e far sì: 1) che i gruppi non possano chiamare a far parte del Consiglio persone estranee alla Conferenza; 2) che i gruppi non possano escludere dalle Commissioni della Conferenza Delegati legittimamente delegati. La prima proposta era di emendamento all'art. 20, la seconda all'art. 7 del Regolamento della Conferenza.

Per la prima il Delegato italiano De Michelis riaffermò, senza opposizione, l'interpretazione italiana dell'art. 393 del Trattato di Pace, dicendo di riservarsi la domanda di parere consultivo alla Corte di Giustizia dell'Aja.

Quanto alla proposta di modificazione all'art. 7, il De Michelis si associò ad un emendamento proposto dal gruppo padronale, non dissimile nel principio a quelli da lui formulati. Ma la tesi

padronale, vivacemente combattuta dal sig. Jouhaux e da altri rappresentanti del gruppo operaio, raccolse alla votazione 8 voti favorevoli e 13 contrari.

Il Consiglio approvò in seguito, con 13 voti favorevoli, una proposta transattiva del Delegato dell'India Sir Louis Kershaw per il seguente emendamento da aggiungere all'art. 7 e): « Ciascun Delegato o Consigliere tecnico autorizzato per iscritto a tale scopo dal Delegato presso il quale è addetto, avrà il diritto di assistere a tutte le sedute delle Commissioni, godendo di ogni diritto spettante ai membri delle Commissioni medesime, ad eccezione di quello di voto ».

Tale emendamento, se non risolve la questione di principio già prospettata due anni or sono dalla Delegazione italiana, e sostenuta dal De Michelis attraverso tutte le Commissioni e tutte le sessioni del Consiglio, può tuttavia in pratica ritenersi assai soddisfacente dal punto di vista italiano. Se si considera che solo tempo fa sembrava impossibile attaccare l'autonomia dei gruppi in cui si divide l'Organizzazione Permanente del Lavoro, — autonomia consolidata dalla lunga prassi prevalsa dopo la prima Conferenza di Washington e difesa dall'interesse classista sia del gruppo operaio che del gruppo padronale — se ciò si pensa, le ampie discussioni e i voti cui hanno dato luogo le proposte avanzate per prima volta dal Delegato italiano, infine l'approvazione dell'emendamento Kershaw, rappresentano una non indifferente soddisfazione al punto di vista italiano.

Altra discussione di grande importanza sulle modificazioni da apportare al Regolamento della Conferenza si ebbe in seguito circa la procedura della doppia lettura. Si sa che questa procedura, adottata provvisoriamente nella Conferenza del 1924, abbandonata in quella del 1925, si era rinviata allo studio del Consiglio. Dopo un ampio dibattito durante il quale i Rappresentanti padronali sostennero varie modificazioni tendenti a limitare la libertà dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nella compilazione dei questionari preparatori della Conferenza, il Consiglio approvò con 16 voti contro 6 il Rapporto presentato dalla Commissione di Regolamento di Bruxelles, apportandovi qualche semplice modificazione di forma. Secondo tale Rapporto verrà proposto alla prossima Conferenza di adottare una procedura che consenta di discutere le varie questioni in una prima sessione da un punto di vista generale, per sottoporle in seguito ad una sessione successiva, in forma di concreti progetti di convenzione o raccomandazione.

La lista degli esperti del Comitato Permanente d'emigrazione, presentata al Consiglio dall'Ufficio, diede occasione al solito contrasto d'interessi fra Paesi d'emigrazione e Paesi d'immigrazione. Tale lista di esperti, che verranno prossimamente consultati per la questione dell'ispezione degli emigranti a bordo, reca come primo nome quello

di S. E. De Michelis, Commissario Generale dell'emigrazione italiana, e fra gli altri, quello del Comm. Brunelli, condirettore della « Navigazione Generale Italiana ».

Il Delegato del Canada, appoggiato da quelli di nazionalità anglosassone, protestò per la scarsa rappresentanza data nella lista ad esperti dei Paesi transoceanici, che hanno interessi non minori — egli disse — dei Paesi di emigrazione per una regolare ispezione a bordo. Il Consiglio, dopo una discussione, durante la quale emerse che la lista era stata compilata soprattutto tenendo conto della competenza degli esperti, approvò infine la lista sottopostagli, solo aggiungendovi un tecnico canadese.

Venne inoltre approvato il rapporto della Commissione delegata dal Consiglio per dirigere l'inchiesta dell'Ufficio sul lavoro nelle miniere.

Il Consiglio approvò i criteri e i metodi di indagine della inchiesta tracciati dalla Commissione. Quanto ai salari la ricerca deve considerare: i salari effettivamente pagati, il numero di operai impiegati, il numero dei posti; saranno considerati i salari in natura; sarà calcolato il salario medio individuale e per tonnellata di carbone; saranno studiate le ore di lavoro, ecc.

Il Consiglio prese atto in seguito del rapporto presentato dalla Commissione mista consultiva agricola tenutasi in Roma nel dicembre scorso presso l'Istituto Internazionale d'Agricoltura. Il Presidente Fontaine ebbe calde parole di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta a Roma dai membri della Commissione appartenenti all'O. I. L.

Su una domanda della Confederazione Internazionale dei lavoratori Intellettuali, chiedente un'equa rappresentanza di tale organizzazione nel senso della Conferenza annuale, il Consiglio deliberò di lasciare alla Confederazione interessata la cura di domandare ai Governi che un suo Rappresentante sia delegato come esperto alla Conferenza.

Esaminandosi in ultimo il rapporto del Direttore, il Consiglio fu investito di una proposta del gruppo padronale tendente a sottoporre al parere consultivo della Suprema Corte dell'Aja la questione se l'O. I. L. sia competente a regolare il lavoro personale del padrone. Dopo ampio dibattito il Consiglio, pur affermando di non avere nella sua maggioranza alcun dubbio su tale competenza, deliberò di chiedere il parere proposto.

Una nozione del Rappresentante governativo inglese, tendente ad assicurare una esatta applicazione delle Convenzioni, portò quindi al voto che la Conferenza annuale incarichi una speciale Commissione di studiare i mezzi per far applicare le Convenzioni che i Paesi hanno ratificate.

Il Consiglio si è infine pronunciato su varie domande di Organizzazioni giornalistiche per la pubblicità delle sedute. Scartata la

soluzione, proposta dall'Ufficio e caldeggiata dal gruppo operaio, per la pubblicità completa, fu adottata una proposta del Rappresentante governativo spagnolo, secondo la quale le sedute del Consiglio saranno di regola pubbliche, salvo il diritto di chiederne la segretezza da parte di un Delegato governativo o della maggioranza di ciascuno dei gruppi padronale e operaio.

La prossima sessione del Consiglio è stata fissata pel 21 aprile prossimo.

ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA.

Istituzione di sei borse di studio per giovani italiani. —

L'Assemblea generale dell'Istituto internazionale d'agricoltura, nella sua sessione del 1920, votò, fra l'altro, il seguente ordine del giorno :

« L'Assemblea generale, considerando che l'Istituto internazionale d'Agricoltura rappresenta nel mondo una fonte unica di documentazione su tutte le questioni che interessano l'agricoltura; che i suoi servizi hanno per compito di studiare tutti i problemi statistici, tecnici, economici e sociali la cui soluzione giova al progresso dell'agricoltura ed al miglioramento delle condizioni delle popolazioni rurali; che l'Istituto costituisce così un centro prezioso di studi e di collaborazione internazionale per la rappresentanza di sessanta stati aderenti, esprime il voto :

« che si invitino i Governi a mandare all'Istituto tecnici e studenti, che verrebbero a completare a Roma la propria istruzione generale, dal punto di vista agricolo, mercè lo studio dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi servizi dell'Istituto nonché dei diversi problemi che vi sono esaminati :

« che si istituiscano, a tale scopo, borse di studio presso l'Istituto o borse di viaggio in favore di tecnici, di amministratori o di giovani degni di questa forma di incoraggiamento o di ricompensa. Questi ultimi, che resteranno sotto l'alta sorveglianza del loro rispettivo delegato presso l'Istituto, potrebbero usufruire inoltre dei vantaggi che il Governo italiano procurerebbe loro, mettendo a disposizione di essi tutti i mezzi di istruzione e di ricerche : laboratori, biblioteche, stazioni sperimentali ».

Tale voto fu portato, con lettera del 28 giugno 1921, a conoscenza dei Governi rappresentati presso l'Istituto, alcuni dei quali hanno di poi, ed a diverse riprese, mandato all'Istituto stesso, per lavorare in questo o in quel servizio, vari funzionari o « incaricati di missione » appartenenti alla loro amministrazione.

Nello scorso mese, il Governo italiano ha informato la Presidenza dell'Istituto che, desiderando soddisfare nella misura del possibile il voto espresso dalla quinta Assemblea generale dell'Isti-

tuto stesso, circa l'ammissione di *stagiaires* incaricati dal proprio Governo di lavorare presso detto ente, ha creato sei borse di studio. In conseguenza, il Governo italiano ha scelto, fra i licenziati ed i diplomati di istituti medi e superiori, sei giovani che desiderano perfezionarsi nelle questioni e nelle materie di competenza dell'Istituto, contribuendo, sotto la sorveglianza del Presidente dell'Istituto stesso e sottoponendosi agli obblighi ed alle norme disciplinari del personale dell'Istituto, al funzionamento ed alla attività dei servizi ai quali saranno destinati. Da parte sua, il Governo italiano non mancherà di offrire ai titolari delle borse di studi le facilitazioni per istruirsi e per effettuare ricerche, come è richiesto dal voto dell'Assemblea generale.

La Presidenza dell'Istituto s'è affrettata a segnalare agli Stati aderenti la nuova prova d'interessamento che il Governo italiano ha dato all'Istituto, nella speranza, pure, che essa abbia a servire di esempio ed incitamento pel bene di quest'ultimo.

Una proposta del Governo italiano. — La Presidenza dell'Istituto ha informato i Governi aderenti all'Istituto stesso che all'ordine del giorno dell'Assemblea generale del 1926 è stata aggiunta la seguente proposta del Governo italiano:

Mesures des Gouvernements en vue d'augmenter l'efficience de l'œuvre de l'Institut International d'Agriculture.

Lo studio dei fertilizzanti. — Il Convegno internazionale per lo studio dei fertilizzanti promosso dall'Istituto Internazionale d'Agricoltura ha chiuso i suoi lavori dopo un'intera settimana di studi.

Vi hanno partecipato le più eminenti personalità della scienza dei principali Stati del mondo mentre parecchie grandi industrie produttrici e commercianti di concimi avevano inviato i loro osservatori.

Erano stati nominati all'Ufficio di Presidenza: Jelinek, presidente; Lemmermann, Bruno, Christensen, vice presidenti; Cardoso, Gregoire, Wизner, relatori.

Il Convegno ha gettato le regole per la standardizzazione dell'esperienze per lo studio comparativo dei fertilizzanti, indicando i metodi unici da adottare per la scelta del terreno, la quantità di concime, le condizioni uniformi di ambiente, temperatura della semina, ecc.

È stato deciso che gli studi concernenti i fertilizzanti siano continuati dall'Istituto Internazionale d'Agricoltura per mezzo dei suoi organi competenti, e della speciale Commissione di esperti facenti parte del Consiglio Scientifico Internazionale, ed infine che i risultati di questi studi vengano pubblicati nelle Riviste dell'Istituto.

I lavori interessanti e conclusivi della Commissione Internazionale per lo studio dei concimi chimici saranno oggetto di una prossima pubblicazione, e i voti formulati saranno presentati al Comitato permanente dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura e all'Assemblea Generale.

Il Convegno si è anche occupato del commercio dei concimi chimici ed ha tracciato il programma tecnico della futura sessione.

Consiglio internazionale scientifico dell'Istituto internazionale d'Agricoltura. — Il Comitato permanente dell'Istituto internazionale d'Agricoltura procede, ogni volta che se ne presenti l'utilità, alla costituzione di una commissione internazionale tecnica scientifica con potere consultivo.

Ogni commissione si compone di personalità scientifiche scelte dal Comitato permanente per la loro competenza particolare nei vari ordini di questioni di cui l'Istituto si occupa. Il numero dei commissari non è limitato.

Ogni commissione ha per scopo di fornire consultazioni all'Istituto perchè questo possa tenersi in relazioni continuate col movimento scientifico nel campo dell'agricoltura e abbia la necessaria collaborazione per assicurare la migliore esecuzione dei suoi lavori e l'adempimento delle mansioni affidategli dalla Convenzione del 7 giugno 1905. Perciò, le singole commissioni debbono:

a) dare al Comitato permanente ed agli uffici dell'Istituto pareri su tutte le questioni che siano loro sottoposte;

b) presentare le proprie considerazioni di carattere tecnico e scientifico;

c) indirizzare al Comitato permanente voti che tendano a fargli prendere in considerazione o a fare iscrivere all'ordine del giorno dei lavori delle commissioni questo o quello argomento che possa presentare interesse pel progresso delle diverse scienze relative all'agricoltura;

d) stabilire, a mezzo dei propri membri, relazioni continuate fra l'Istituto e gli scienziati e le istituzioni scientifiche o reciprocamente.

Ogni commissione adempie alla propria funzione:

a) con la riunione a Roma, per iniziativa e dietro convocazione del Comitato permanente dell'Istituto;

b) mediante la consultazione per corrispondenza, di tutti o di parte dei suoi membri, secondo gli argomenti;

c) collo scambio di suggerimenti, di informazioni e di pareri fra ciascuno dei suoi membri e l'Istituto.

Le varie commissioni formano nel loro insieme il Consiglio internazionale scientifico dell'Istituto internazionale d'Agricoltura, che potrà essere consultato o convocato dal Comitato permanente colla stessa procedura che per le diverse commissioni.